



**COMUNE DI CALDONAZZO
PROVINCIA DI TRENTO**
Piazza Municipio n. 1

C.A.P. 38052 - Tel. n. 0461/723123
P. IVA n. 00145790226 - Codice fiscale n. 81001190222
ufficio.segreteria@comune.caldonazzo.tn.it
comune.caldonazzo@legalmail.it

Caldonazzo, 26 marzo 2020

Circolare interna n. 2/2020.

OGGETTO: aggiornamento in merito ad alcuni istituti introdotti con il D.L. 18/2020 inerenti al personale delle pubbliche amministrazioni.

A tutti i dipendenti comunali

Gentili collaboratrici e collaboratori,

ritengo utile condividere con Voi le principali novità in materia di personale introdotte dal D.L. 17.03.2020 n. 18 e che si inseriscono nel mutevole quadro giuridico che connota questo periodo e che, in parte, obbliga ad adeguare, ragionare e mutare anche le regole di gestione del personale.

La situazione di emergenza e la sua rapida evoluzione potrà determinare anche la necessità di correggere, a posteriori, eventuali decisioni già assunte; saranno garantite peraltro a tutti i dipendenti tutte le agevolazioni consentite dalla normativa e dai contratti vigenti.

Ciò premesso, di seguito riepilogo brevemente le prime indicazioni operative alla luce del D.L. sopracitato che trovano applicazione per i dipendenti comunali.

PERMESSI RETRIBUITI ex ART. 33 L. 104/92 (art. 24 DL)

Il permesso mensile previsto dalla norma riportata, per i mesi di marzo e aprile 2020, è incrementato di 12 giornate.

Gli aventi diritto potranno fruire, per i mesi di marzo e aprile di n. 18 giornate anziché 6 (3+3) come normalmente previsto. Ciò vale sia per chi deve assistere una persona disabile ai sensi della L. 104/92, che per i lavoratori disabili in situazione di gravità (art. 33, c. 6).

Il dipendente che intenda fruire di tali permessi dovrà mettersi in contatto con l'ufficio personale o con la sottoscritta.

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO (artt. 25 e 23 DL)

Per i genitori lavoratori dipendenti, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, viene introdotto un congedo parentale straordinario di 15 giorni che si aggiunge al normale congedo parentale e può essere applicato già a far data dal 5 marzo (data di inizio del periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado).

Sintetizzando il congedo in parola:

- è previsto per i figli di età non superiore ai 12 anni (sino al compimento del 12° anno);
- è previsto per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni;
- è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- trova applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari;
- è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, (con esclusione della 13° mensilità e trattamento accessorio);
- l'indennità non spetta, comunque nel caso in cui uno o entrambi i lavoratori stiano fruendo di analoghi benefici;
- i periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- può essere fruito frazionato o in una volta sola;
- può essere fruito durante tutto il periodo della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- si applica con le medesime modalità con cui si applica il congedo parentale ordinario.

Eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dal 5 marzo ad oggi, se richiesto, saranno convertiti in congedo parentale straordinario, ricorrendone i presupposti, con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.

Per l'assistenza ai figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni è comunque possibile assentarsi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Il dipendente che intenda fruire di tale congedo, anche per periodi pregressi, dovrà mettersi in contatto con l'ufficio personale o con la sottoscritta.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 63 DL)

Il D.L. prevede un premio di euro 100,00 riservato al personale che presta servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il bonus sarà riconosciuto ai dipendenti con un reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno precedente non superiore ad euro 40.000,00 e sarà rapportato ai giorni effettivamente lavorati in sede.

L'erogazione sarà effettuata in via automatica sulle prossime buste paga e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

LAVORO AGILE

Con riferimento alla tematica del lavoro agile, come già anticipato, sono in corso le verifiche tecniche, operative e giuridiche volte ad analizzare l'attivazione di tale modalità di lavoro. Questo processo è seguito direttamente dalla sottoscritta unitamente alla ditta che presta l'assistenza informatica e con la quale si sta profondendo il massimo impegno per mettere ciascuno nelle migliori condizioni di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'amministrazione e le possibilità tecnologiche del momento. Nelle more di apposite

indicazioni sul punto preciso che sono assolutamente da evitare iniziative spontanee e gestite al di fuori di eventuali indicazioni ed autorizzazioni.

Sul punto l'art. 87 del D.L. evidenzia che - per il personale che non presta servizio - laddove non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni procedono utilizzando "gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca delle ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge."

Con l'occasione porgo i miei migliori saluti e resto a disposizione.



Il Segretario Comunale

Nicoletta Consiglio


